



# COMUNE DI GABIANO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DECRETO SINDACALE N. 15 DEL 31.12.2019

**OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO-COMMERCIO, VIGILANZA E SEGRETERIA**

## IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dato atto:

- che il Comune di Gabiano non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali 21.05.2018.
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice di ente, ed in particolare quelle per la direzione dei servizi, a personale avente categoria "D", fatta salva la disciplina speciale di cui all'art. 17 CCNL funzioni locali 21.05.2018.

Atteso che il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 ha ridisciplinato l'area delle posizioni organizzative prevedendo, all'art 17, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative.

Visto il decreto sindacale n. 7 del 21/05/2019 con il quale veniva nominato il dipendente Sig. Grillo Franco quale Responsabile dell'area amministrativa e demografica dell'ente;

Richiamato l'art. 13, comma 3, del nuovo CCNL che testualmente recita "Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL";

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 26.12.2018, avente ad oggetto "modifica regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" veniva approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente articolato nei seguenti servizi

Servizio	Denominazione
1	Area amministrativa-demografica-commercio, vigilanza e segreteria
2	Area tecnica-tributi e patrimonio
3	Area economico finanziaria



Viste e richiamate:

- la deliberazione della Giunta n. 36 del 09.05.2019, esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto "CCNL 21 maggio 2018 - area delle posizioni organizzative - conferma dell'istituzione, modifica regolamento uffici e servizi e metodologia di graduazione delle posizioni organizzative. Determinazioni";

- la deliberazione della Giunta n. 40 del 13.05.2019, esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto "Preso d'atto della pesatura delle posizioni organizzative e determinazione della retribuzione di posizione e di risultato per i titolari di posizione organizzativa" nella quale si demanda ad appositi decreti sindacali l'assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa delle aree individuate, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi di comparto, in conformità agli articoli 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018;

Visto il punteggio attribuito dal nucleo di valutazione ad ogni servizio come di seguito indicato

<b>CLASSIFICAZIONE DEL PESO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>		
<b>UNITA' ORGANIZZATIVA</b>	<b>PESO</b>	<b>%</b>
Servizio tecnico, tributi e patrimonio	1764 punti	100,00 %
Servizio Economico finanziario	1443 punti	81,79 %
Servizio amministrativo, demografico, commercio, vigilanza e segreteria	1182 punti	66,99 %

Dato atto che a seguito di tale punteggio è stata accolta la proposta del nucleo di valutazione di classificare il peso dei titolari di posizione organizzativa in n. 2 fasce e precisamente:

1° fascia	Da 1700 punti a 2000 punti
2° fascia	Da 1000 punti a 1699 punti

Rilevato che il servizio amministrativo-demografico-commercio, vigilanza e segreteria afferisce alla seconda fascia;

Atteso che l'Ente ha provveduto ad ottemperare alle procedure previste dal nuovo CCNL 21 maggio 2018 - comparto funzioni locali;

Considerata la necessità di procedere alla nomina del titolare di posizione organizzativa relativamente al Servizio amministrativo-demografico-commercio, vigilanza e segreteria ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, affidando allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.;

Atteso che, a norma della vigente disciplina in materia indicata nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare all'interno del suo allegato A, l'individuazione del soggetto da incaricare quale responsabile del servizio a cui attribuire la posizione organizzativa avviene tenendo conto di alcuni fattori quali natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, requisiti culturali posseduti, attitudini e capacità professionali ed esperienza acquisita;

Dato atto che occorre procedere alla nomina del Responsabile del servizio amministrativo-demografico-commercio, vigilanza e segreteria individuandolo nel soggetto che garantisce maggiormente l'ente sotto il profilo della qualificazione professionale;

Dato atto che all'interno dell'organico dell'ente vi è un solo dipendente di Cat. D, non in possesso delle competenze professionali necessarie alla copertura del ruolo di responsabile dell'area amministrativa, demografica, commercio, vigilanza e segreteria, nonché già responsabile del servizio tecnico, tributi e patrimonio;

Considerato il curriculum professionale del Sig. Grillo Franco, ed in particolare l'esperienza maturata nelle materie di competenza del servizio amministrativo, demografico e commercio e soprattutto con riferimento all'ambito elettorale, nonché nell'espletamento delle funzioni proprie della posizione organizzativa dello stesso servizio che comporta l'assunzione diretta di responsabilità di risultato;



Dato atto che in caso di attribuzione di incarichi di posizione organizzativa a dipendenti di altra categoria ai sensi dell'art. 13, comma 2 lett. A e art. 17 CCNL 21.05.2018, nelle ipotesi e con i presupposti previsti dalla disciplina normativa e contrattuale in materia, gli importi di cui al prospetto sopra descritto devono essere congruamente riproporzionati sulla base degli importi minimi e massimi stabiliti dalla contrattazione collettiva, tenuto conto dei parametri stabiliti dall'Amministrazione nella delibera n. 36 del 09.05.2019, nella misura del 65% e comunque nel rispetto dei limiti di contrattuali e di legge;

Ritenuto di dover procedere, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali per quanto su esposto, alla nomina del responsabile del Servizio amministrativo-demografico-commercio, vigilanza e segreteria nella persona del Sig. Grillo Franco, funzionario di cat. C, posizione economica C.5, con decorrenza dalla data odierna e fino al 31.12.2019, attribuendo alla stesso la retribuzione di posizione, ai sensi del CCNL 21 maggio 2018 - comparto funzioni locali, nella misura complessiva di € 5.005,00, lordi annui per tredici mensilità da riparametrare in relazione alla durata della prestazione lavorativa;

Considerata la previsione di cui all'art. 3 commi 7 e 8 dell'allegato A al regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici che affermano "7) L'incarico di P.O. ha una durata minima annuale e massima triennale. È fatta salva una diversa minor durata legata a specifiche e motivate esigenze organizzative.8) La nomina non può avere una durata superiore al 31/12 dell'anno in cui si svolgono le elezioni comunali. L'incarico può essere rinnovato.";

Dato atto che:

- il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, essendo soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell'Ente ed agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. Le eventuali maggiori prestazioni rese oltre il normale orario d'obbligo settimanale (36 ore) non sono retribuite né danno diritto a corrispondenti riposi compensativi. Dall'art. 10, comma 1, del CCNL 31 marzo 1999 discende che "le eventuali prestazioni eccedenti le 36 ore d'obbligo rappresentano sempre orario di lavoro ordinario e sono compensate con la retribuzione di posizione e di risultato";
- il titolare di P.O. non ha diritto a compensi aggiuntivi o a riposi compensativi neppure nel caso di prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale. Rimane, invece, salvo il diritto al riposo settimanale del titolare di P.O. che sia chiamato in servizio nella giornata di riposo settimanale. Il diritto al riposo settimanale di cui si è detto deve essere fruito secondo modalità da concordare con il dirigente e, comunque, in modo proporzionato alla durata delle prestazioni rese dal titolare di P.O. (orientamento Aran 62/2011);
- "L'orario minimo settimanale del titolare di posizione organizzativa è, comunque soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell'ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. La vigente contrattazione collettiva di comparto, in particolare, non attribuisce in alcun modo al dipendente il potere o il diritto alla autogestione dell'orario settimanale consentita, invece, al solo personale dirigenziale, né questa potrebbe essere consentita dal datore di lavoro" (orientamento Aran 62/2011);
- in aggiunta al trattamento economico previsto per gli incaricati di posizione organizzativa, rappresentato, secondo le previsioni dell'art. 10, comma 1, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, dalla retribuzione di posizione e di risultato possono essere erogati solo quegli emolumenti espressamente previsti ed ammessi dalla contrattazione collettiva nazionale;
- il responsabile di una P.O. non può delegare ad altri dipendenti le relative funzioni in quanto ciò finirebbe per svuotare di contenuti e responsabilità la sua funzione e poiché l'istituto della delega è di competenza dei dirigenti;
- l'incarico assegnato al dipendente in posizione organizzativa può essere revocato dal Sindaco, in aderenza alle previsioni stabilite dalla normativa regolamentare, legislativa e contrattuale in materia, con atto scritto e motivato, prima della sua naturale scadenza, tra gli altri casi, in particolare per:
  - a) valutazione annuale gravemente negativa. A tal fine, per valutazione negativa si intende un punteggio inferiore a 70 punti che ai sensi della metodologia per la valutazione della performance attualmente vigente nell'Ente preclude l'erogazione dell'indennità di risultato o della produttività;
  - b) grave o reiterato inadempimento rispetto agli obblighi e responsabilità derivanti dalle funzioni attribuite al titolare dell'incarico di posizione organizzativa;
  - c) inosservanza delle direttive contenute nell'atto di affidamento dell'incarico;
  - d) grave o reiterata violazione delle metodologie previste, tale da dimostrare inequivocabilmente lo svolgimento di attività inadeguate al raggiungimento degli obiettivi assegnati;



e) intervenuti mutamenti organizzativi.

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- il D.Lgs. 30.03.2001 n.165;
- il CCNL 21.05.2018, comparto funzioni locali;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione, così come recentemente modificato

## DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di nominare, per le ragioni indicate nella parte motiva, il Sig. Grillo Franco, funzionario di categoria C, posizione economica C.5, quale responsabile del servizio amministrativo, demografico, commercio, vigilanza e segreteria, con decorrenza dalla data odierna e per tutta la durata del mandato amministrativo, fatta salva la possibilità di modifica e/o di revoca, conferendo allo stesso la titolarità della posizione organizzativa, ai sensi di quanto disposto dal CCNL 21.5.2018
- 3) di stabilire che:
  - al responsabile del servizio sono attribuiti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e le responsabilità meglio descritte nel vigente Regolamento di organizzazione cui, per quanto qui non specificato, si rinvia;
  - al predetto funzionario, viene disposta l'attribuzione della retribuzione di posizione nella misura complessiva di € **5.005,00**, lordi annui per tredici mensilità, da riproporzionarsi in relazione alla durata della prestazione lavorativa, e la retribuzione di risultato sulla base delle risultanze della valutazione annuale, nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del CCNL funzioni locali 21/5/2018 che sarà oggetto di determinazione con separato atto;
  - il citato dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dall'articolo 18 del Ccnl Funzioni Locali del 21/5/2018 con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo
- 4) di individuare quale sostituto, in caso di assenza o impedimento temporanei del responsabile del servizio amministrativo-demografico-commercio, vigilanza e segreteria e patrimonio il responsabile del servizio economico finanziario o in subordine il segretario comunale *pro tempore*, salvo il caso di apposita attribuzione di un incarico ad interim ad altra posizione organizzativa ai sensi dell'art. 15 CCNL funzioni locali 21.05.2018;
- 5) di dare atto che:
  - le risorse necessarie per la corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato sono previste negli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;
  - per quanto non disciplinato nel presente, si rinvia al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alle disposizioni normative vigenti ed al contratto di comparto ed individuale;
  - l'indennità di posizione complessivamente erogata in favore del sopra indicato responsabile per l'intera annualità 2020, in considerazione degli effetti economici discendenti dall'attribuzione dell'attuale incarico, nonché degli effetti economici derivanti dal precedente incarico di responsabile dell'area amministrativa e commercio, attribuito con precedente decreto sindacale avente effetti sino al 31.12.2019, non può superare la somma pari a € **5.005,00** lordi annui in ragione della sussistenza dei limiti di legge vigente in materia di spesa del personale.
- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune in amministrazione trasparente e la notifica di copia del provvedimento all'interessato per la concreta attuazione.

Gabiano li 31/12/2019

IL SINDACO  
Dott. Domenico PRIORA

